



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 181 DEL 21 ottobre 2015

PREC. 80/15/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Treerre S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento con Eco.Go.M.m.a S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 163/2006 della discarica dismessa di rifiuti urbani in località "Tuccuruttai". Importo a base di gara: 1.186.431,81. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa S.A. Comune di Nuoro.

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – requisito di esecuzione

E' da ritenersi legittima l'aggiudicazione in favore di un'impresa che al momento della stipula del contratto sia in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che ha natura di requisito di esecuzione, pur avendo dichiarato, non essendo ancora in possesso dell'abilitazione, al momento della presentazione dell'offerta, di voler avvalersi di altra impresa.

Art.39 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 1988 del 12 gennaio 2015 presentata dalla Treerre S.p.a., seconda in graduatoria nella procedura di cui all'oggetto, la quale lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore di una concorrente che al momento della presentazione delle offerte non essendo in possesso dell'abilitazione all'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.lgs 152/2006, aveva dichiarato di volersi avvalere di altra impresa per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale richiesto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20 marzo 2015;

VISTE le repliche presentate dalla S.A. la quale riferisce che l'impresa aggiudicataria, al momento della stipula del contratto era in possesso del requisito di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 9 "Bonifica dei siti contaminati" classe di esecuzione D , importo Eu. 1.000.000,00 di lavori, come prescritto dall'art. 212 comma 5 D.lgs. 152/2006 e come richiesto dal bando;

VISTO il bando di gara;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dalle parti possono essere decise ai sensi dell'art. 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

CONSIDERATO che per consolidato orientamento espresso da questa Autorità, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, "*dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione*" (cfr. ANAC, parere n.152 del 9 settembre 2015; nonché parere n. 82 del 23 aprile 2014; AG 7-09 del 23 aprile 2009 e parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010 in cui si cita "*determinazione n. 7/2005; deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007, 96/2007, 128/2007, 210/2007*");

RITENUTO quindi che la dimostrazione di tale requisito non può essere richiesta ai fini dell'ammissione a partecipare alla selezione, trattandosi di abilitazione da richiedere all'aggiudicatario, da dimostrare ai fini dell'esecuzione del servizio e al momento della conclusione del contratto;

CONSIDERATO che la previsione iniziale di avvalersi di altra professionalità, facoltà effettivamente non consentita per requisiti di idoneità professionale strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore, risulta superata dall'acquisizione dell'iscrizione all'albo da parte dell'aggiudicataria avvenuta in un momento successivo ma comunque anteriore alla stipula del contratto;

RILEVATO che può ritenersi legittima l'aggiudicazione in favore dell'impresa Puddu S.r.l., abilitata all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che l'operato della stazione appaltante nella procedura in oggetto sia corretto e conforme alla normativa e alla prassi di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 ottobre 2015

Il Segretario Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente